

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7701 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 19/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 6554-2018 proposto da:

LEASING SPA già (omissis) (omissis)

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA PENNUZZI; *- ricorrente -*

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI; *- intimato -*

avverso la sentenza n. 413/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 23/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 413/2018 (pubblicata il 23 gennaio 2018) il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dalla s.p.a. (omissis) avverso

la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 1486/2014, con la quale era stata respinta l'opposizione dalla suddetta società formulata contro il verbale di accertamento del 9 aprile 2013 per la violazione di cui all'art. 193, commi 1 e 2, c.d.s. 1992 e la conseguente ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui veniva irrogata alla medesima società – quale proprietaria del veicolo (omissis) (omissis) - il pagamento della somma di euro 1682,00, in solido con il conducente, oltre a disporre la confisca del predetto automezzo.

Nei confronti dell'indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, la s.p.a. LEASING (già (omissis) - (omissis) s.p.a.).

L'intimato Prefetto della Provincia di Bari non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il formulato motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.d.s. sul presupposto che essa aveva solo concesso in locazione finanziaria il veicolo a mezzo del quale era stata commessa la contestata violazione di cui all'art. 193 c.d.s., che, perciò, avrebbe dovuto essere contestata al solo utilizzatore dello stesso veicolo siccome avente la disponibilità giuridica del godimento dell'automezzo, senza, quindi, potersi configurare una sua responsabilità solidale.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo proposto con il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile (ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.), con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che l'unico motivo dedotto con il ricorso è da ritenersi infondato per le ragioni che seguono.

Infatti, il Tribunale barese ha, in primo luogo, correttamente asserito – sul piano generale (ed in conformità alla stessa impostazione difensiva della ricorrente) - che in tema di violazioni amministrative riconducibili al mancato rispetto delle norme del c.d.s. commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria (e l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie) è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo (ovvero il locatario nel contratto di leasing) e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo c.d.s. e 196 dello stesso codice della strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.

Senonché, nel caso di specie, con adeguata e logica motivazione, il giudice di appello – confermando la sentenza di prime cure – ha riscontrato che la società ricorrente, al momento della commissione della violazione in questione (di cui all'art. 193 c.d.s.), non rivestiva più la qualità di concedente in leasing del veicolo (essendo il relativo contratto precedentemente scaduto), con la conseguenza che, quale proprietaria del veicolo a mezzo del quale era stata consumata l'infrazione amministrativa, rimaneva esposta alla configurazione della sua responsabilità in via solidale con quella del conducente, ai sensi dell'art. 196, comma 1, c.d.s. . Per escludere, quindi, la sua responsabilità sarebbe stato necessario che la società (omissis) (omissis) avesse provato che il predetto veicolo risultava ancora concesso in locazione finanziaria all'epoca della violazione, circostanza, questa, invece rimasta esclusa nello specifico caso (la quale, sola, avrebbe consentito di affermare l'estraneità della stessa, come proprietaria, quale coobbligata in via solidale, invece configurabile in

solido solo in capo al locatario-utilizzatore e all'autore materiale dell'infrazione).

Sulla base di tale ricostruzione e dell'imputazione alla predetta società della responsabilità per la violazione in discorso quale proprietaria del veicolo, sarebbe stato, quindi, indispensabile che la stessa, per non rispondere dell'infrazione, avesse provato che la circolazione dell'autoveicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, circostanza – anche questa – che il Tribunale di Bari ha escluso che fosse stata idoneamente riscontrata. Il giudice di merito ha, infatti, ulteriormente accertato come non fossero rimaste comprovate né la circostanza che era intervenuta la perdita del possesso del veicolo né quella dell'emergenza di qualsiasi altra situazione tale da far ritenere che la società – quale proprietaria – avesse in assoluto impedito l'illegittima circolazione del veicolo, rimanendo, altrimenti, esposta al rischio dell'accettazione delle conseguenze negative derivanti dalla circolazione del veicolo non assicurato.

A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente statuito che l'art. 196 c.d.s., nel prevedere per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, fa salva la possibilità per lo stesso di fornire la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi, tuttavia, con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto (cfr., tra le tante, Cass. n. 15521/2006; Cass. n. 15478/2011 e Cass. n. 22318/2014).

In definitiva, per le illustrate ragioni, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato Prefetto svolto attività difensiva.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 dicembre 2018.